

**SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE tra Azienda USL Toscana Centro e Florence Centro di Chirurgia Ambulatoriale Srl, per l'acquisizione di prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) modello competitivo 2025-2027, di cui alla delibera D.G. n. 25 del 09.01.2025 (validità dall'ultima firma digitale apposta – 31.12.2027) – CIG B50DC4CE88**

**INDICE**

ART. 1 - premessa

ART. 2 - oggetto del contratto

ART. 3 – fabbisogno di prestazioni

ART. 4 – tariffe e fatturazione

ART. 5 - modalità di accesso e erogazione delle prestazioni

ART. 6 - programmazione delle prestazioni e successivi adempimenti

ART. 7 - gestione della posizione economica dell'utente nei confronti del ticket

ART. 8 - tracciabilità dei flussi finanziari

ART. 9- modalità di trasmissione dei flussi informatici

ART. 10 – verifiche e controlli

ART. 11 – personale e codice di comportamento

ART. 12 - incompatibilità

ART. 13 - carta dei servizi e tutela dell'utente

ART. 14 - privacy

ART. 15 - coperture assicurative

ART. 16 - adempimenti

ART. 17 – patto di integrità e documentazione Banca Dati Nazionale Antimafia

ART. 18 -inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione.

ART. 19 – trasferimento del contratto ad altra struttura

ART. 20 - foro competente

ART. 21 - responsabili dell'accordo

ART. 22 – decorrenza

ART. 23 - spese e clausole finali

### **TRA**

**l'Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella del Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 09.01.2025;

### **E**

**Florence Centro di Chirurgia Ambulatoriale Srl**, di seguito denominato “Istituto”, partita IVA n. 03740811207, con sede legale in Viale G. Matteotti 4, Firenze, nella persona del proprio rappresentante legale Alberto Angelo Rimoldi, domiciliato per la carica presso la sede della struttura;

### **VISTI**

- la LR n. 40 del 2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e smi;
- la legge n.40 del 19.02.2004 e ss.mm.ii “Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita”;
- la LR n. 51 del 5.8.2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e smi;
- la DGRT n. 837/2014 avente per oggetto il “Recepimento documento approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 4 settembre 2014 (prot. n. 4/109/CR02/C7SAN). Modifiche e integrazioni al nomenclatore regionale e ulteriori disposizioni sulla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.”, che ha inserito nel

nomenclatore regionale le prestazioni di tipo eterologo, modificato i limiti di accesso regionali (innalzamento dell'età);

- la DGRT n.809/2015, integrata dalla DGR n.1197/2019, con la quale sono stati definiti i criteri per la preservazione della fertilità per le pazienti affette da neoplasie maligne o patologie con previsione di chemio/radioterapia o immunosoppressori e nelle donne affette da endometriosi severa o diminuzione di riserva ovarica con AMH <0,5 ng e conta follicolare inferiore a 4 follicoli;

- il DPGRT n. 79/R del 17.11.2016 “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51”;

- la DGRT n. 1197/2019 “Modifiche al nomenclatore regionale sulla procreazione medicalmente assistita e sulla preservazione della fertilità”;

- il Regolamento 90/R del 16 settembre 2020 “autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche regolamento di attuazione LRT n. 51 del 5 agosto 2009, approvato con decreto Presidente Giunta Regione Toscana 17 novembre 2016 n. 79. Revoca DPGR n. 85R dell'11 agosto 2020”;

- il documento “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all'anno 2020 - Regole tecniche” n. 174/CSR del 22 settembre 2021 nel quale viene stabilito che tra le prestazioni oggetto di compensazione interregionale regolate dal sopracitato accordo sono “esclusi gli allegati 2A e 2B (flusso C e tariffario), fino ad emanazione del DM tariffe del nomenclatore di cui all'allegato 4 del DPCM 12/1/2017”;

- la DGRT n. 1339/2022 “Nuova determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”;

- la Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;

- la DGRT n. 1121 del 10.10.2022 avente ad oggetto “DGRT n. 1197 del 01.10.2019 aggiornamento e modifiche in ordine alle prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) e sulla preservazione della fertilità;
- il DM del 13.12.2022 “Intesa ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118 sullo schema di decreto del Ministero della Salute in materia di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;
- il Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023 recante “Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, anche conosciuto come Decreto Tariffe, che recepisce l'aggiornamento dei LEA previsti dal DPCM del 2017;
- le linee di indirizzo della DGRT n. 785 del 10.07.2023 “Indirizzi per il governo della domanda delle prestazioni specialistiche territoriali”;
- la DGRT n. 1150 del 09.10.2023 “DGRT n. 967 del 07.08.2023 recepimento disposizioni DM Ministero della Salute del 19.12.2022 Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2022, prime linee di indirizzo applicative alle strutture sanitarie, pubbliche e private: revoca e nuovo recepimento”;
- le Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita approvate con decreto del Ministero della Salute del 20.03.2024;
- la nota della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana prot. 72824 del 29.11.2024 con oggetto “Prestazioni PMA del 20.11.2024 prot. 0604540”.

#### **PREMESSO**

- che il D. Lgs n. 502 del 1992, e ss.mm.ii., all’art. 8-bis, rubricato “*Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali*”, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e

uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;

- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipula degli accordi contrattuali;

- che ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo D. Lgs 502/1992 e s.m.i, la Regione e le Aziende Sanitarie Locali stipulano contratti con le strutture private accreditate presenti nell'ambito territoriale di riferimento;

- che l'Azienda contrae con gli Istituti esclusivamente prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza applicando tariffe unitarie a prestazione, seguendo le indicazioni contenute nella nota della Giunta della Regione Toscana, prot. 72824 del 29/11/2024, fatte salve nuove o diverse indicazioni a livello nazionale e/o regionale;

- che l'Istituto con la sottoscrizione del presente contratto, accetta il sistema di remunerazione a prestazione come indicato ai successivi artt. 2 – 4;

- che l'Istituto possiede i requisiti di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalle citate norme per stipulare la presente convenzione con riferimento alle branche/prestazioni specialistiche meglio specificate negli stessi;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione

### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

L'Azienda si avvale dell'Istituto per l'erogazione delle prestazioni specialistiche di procreazione medicalmente assistita (PMA) a partire dall'01.01.2025 fino al 31.12.2027, presso la seguente sede: **Viale G. Matteotti 4, Firenze.**

Il requisito di autorizzazione/accreditamento è condizione indispensabile per l'erogazione delle prestazioni e deve permanere per tutta la durata dell'accordo contrattuale.

Le suddette prestazioni saranno destinate ad iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. I cicli ormonali (piano terapeutico) già iniziati nel 2024, verranno proseguiti e conclusi nel corso del 2025, secondo quanto condiviso con la Direzione Aziendale.

Quanto sopra indicato, fatte salve nuove ed ulteriori precisazioni che la normativa nazionale e/o regionale disporrà in futuro, alle quali l'Azienda dovrà attenersi.

### **Art. 3 – Fabbisogno di prestazioni**

Per ciascuna annualità, dal 01/01/2025 al 31/12/2027, il tetto massimo annuale complessivo per tutti i Soggetti erogatori, stimato dall'Azienda è pari a € 2.840.000, comprensivo di ticket e al lordo scontato, fatte salve eventuali variazioni che l'Azienda riterrà opportuno definire, nel rispetto del tetto complessivo di cui alle DGRT n. 1220/2018 e n. 1339/2022, ed in attuazione di nuove ed ulteriori indicazioni che il competente settore regionale potrà disporre. Il suddetto tetto massimo annuale è da considerare all'interno del tetto complessivo massimo annuale destinato agli avvisi Modello Competitivo 2025-2027, approvati con delibere DG. n. 299/2024 e n. 1341/2024 e potrà pertanto essere rimodulato a discrezione dell'Azienda.

La richiesta di offerta mensile nel programma agende potrà mutare, a seconda della variazione della domanda prescrittiva mensile incidente sul territorio aziendale.

L'Istituto concorrerà al suddetto budget complessivo in modo paritario con gli altri soggetti individuati, tramite il sistema di prenotazione aziendale basato sulla libera scelta da parte del cittadino e senza limite minimo di prestazioni garantito.

La prenotazione delle prestazioni oggetto del presente accordo avverrà secondo le indicazioni operative fornite dalla SOS Cup Call Center.

#### **Art. 4 - Tariffe e fatturazione**

Le tariffe che l'Azienda riconosce per le prestazioni erogate, indicate dall'Istituto al momento della presentazione della domanda e verificate dall'Azienda in base ai requisiti richiesti, contenute nell'elenco prestazioni allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sono quelle contenute nel nomenclatore della Regione Toscana approvato con DGRT n. 1530 del 19.12.24, applicando la percentuale di sconto del 3,5%.

Quanto sopra indicato, fatte salve nuove ed ulteriori precisazioni che la normativa nazionale e/o regionale disporrà in futuro, alle quali l'Azienda dovrà attenersi.

L'Azienda si riserva, previa condivisione con la struttura firmataria del presente accordo, di valutare una diversa scontistica qualora le disposizioni nazionali/regionali intervenissero sul costo delle prestazioni del Nomenclatore Tariffario Regionale. L'NSO sarà emesso dall'Azienda a seguito di validazione regionale dell'attività svolta e registrata nel flusso informatico previsto dalla normativa vigente - flusso DOC.SPA - così come risultante dagli specifici applicativi software in uso GAUSS, entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. Ogni variazione alla modalità sopra descritta, per serie problematiche contingenti, dovrà essere concordata e autorizzata dall'Azienda.

L'Istituto emette fatture mensili per l'importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket). La fattura dovrà riportare come oggetto "prestazioni di specialistica PMA- modello competitivo 2025-2027 di cui alla delibera DG n. 25 del 09.01.2025", in modo da distinguersi dalle fatture relative ad eventuale altro accordo stipulato con questa Azienda.

La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori dell'Azienda.

L'Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall'Azienda riguardo le informazioni inserite in GAUSS entro e non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria, l'NSO non sarà comunicato all'Istituto.

L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

L'Azienda effettua controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria riferita alle attività mensilmente svolte.

L'Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l'attività oggetto della presente convenzione.

Altresì si impegna a consegnare tempestivamente all'Azienda la documentazione richiesta per controlli.

Quando il consolidato delle prestazioni erogate non risulta disponibile per eventuali problematiche di carattere tecnico o comunque questioni correlate alla latenza temporale dei flussi informativi, l'Azienda procederà a predisporre gli ordini NSO per il 100% su erogato registrato su CUP ONIT da allineare al consolidato al momento che risulterà disponibile sul Sistema GAUSS. Tale modalità sarà attivata anche in presenza di problemi tecnici al Sistema Gauss, previa autorizzazione della Direzione Aziendale.

#### **Art. 5 - Modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni**

Possono accedere al percorso PMA di tipo omologo ed eterologo coniugi o conviventi di sesso diverso, maggiorenni, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Le donne potranno accedere ai trattamenti di PMA, sia eterologa che omologa, fino a 46 anni e

saranno consentiti un massimo di sei tentativi per coppia (complessivi tra omologa ed eterologa) a carico del SSR, indipendentemente dal tipo di prestazione.

L'accesso alla prestazione avviene su richiesta medica redatta sull'apposito ricettario regionale ed in possesso del personale medico operante per il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero su richiesta dematerializzata elettronica, completa della diagnosi o del sospetto diagnostico a cura del medico proponente, nel rispetto dei limiti di prescrizione previsti dalla normativa vigente, compresa la normativa relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria.

Quanto sopra indicato fatte salve nuove ed ulteriori precisazioni che la normativa nazionale e/o regionale disporrà in futuro, alle quali l'Azienda dovrà attenersi. L'Istituto/Struttura assicura che l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, delle quali è pienamente responsabile, siano eseguite presso la propria sede, indicata all'art.2), regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo e con identificazione mediante timbro e firma del professionista che ha effettuato la prestazione.

#### **Art. 6 - Programmazione delle prestazioni e successivi adempimenti**

L'Istituto/Struttura contraente si impegna a garantire le prestazioni di cui al presente accordo, nel rispetto delle prenotazioni gestite dal CUP Aziendale.

La prenotazione delle prestazioni oggetto del presente accordo avverrà secondo le indicazioni operative fornite dalla SOS Servizio gestione agende e call center.

L'Istituto, collegato alla rete aziendale, registra attraverso gli specifici applicativi, con le modalità previste competenti strutture aziendali, tutto ciò che riguarda la posizione dell'utente; in particolare inserisce, a seguito di specifica prescrizione del MMG, la prima

visita di procreazione medicalmente assistita nell'applicativo ONIT, specificando l'eventuale pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria.

L'Istituto registrerà altresì su GAUSS non solo la suddetta prima visita ma anche le successive prestazioni che potranno essere erogate solo dietro presentazione da parte dell'utente di specifica prescrizione medica.

L'Istituto si impegna a partecipare a eventuali incontri di aggiornamento su procedura CUP e su modalità di prenotazione, nonché ad applicare le direttive impartite dalla SOS Servizio gestione agende e call center, comunicate anche attraverso la seguente mail [agendemodellocompetitivo@uslcentro.toscana.it](mailto:agendemodellocompetitivo@uslcentro.toscana.it).

L'accesso alla rete informatica dell'Azienda, nonché i relativi costi, sono completamente a carico dell'Istituto accreditato convenzionato.

Gli Istituti/Strutture assumono la responsabilità dell'assicurazione delle prestazioni programmate, pena il riconoscimento di penali. L'Istituto/Struttura deve comunicare con almeno 60 giorni di anticipo i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato alla SOS Servizio gestione agende e call center. L'Istituto/Struttura si impegna a riprogrammare nel più breve tempo possibile l'offerta sospesa, mantenendo prioritariamente il giorno della settimana e l'orario precedentemente programmato.

#### **Art. 7 – Gestione della posizione economica dell'utente nei confronti del ticket**

L'Istituto si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'Azienda e della Regione Toscana, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.

Per ogni prestazione erogata a seguito di regolare prenotazione CUP (anche se d'importo pari o inferiore al valore della quota di compartecipazione – ticket), l'Istituto deve assicurare la corretta gestione della posizione economica dell'utente per l'accesso ai servizi, in regime di esenzione ove sussista il diritto, o con la compartecipazione alla spesa ove previsto dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti. Laddove sia dovuta la compartecipazione alla spesa sanitaria, il versamento della stessa dovrà avvenire prima dell'erogazione della prestazione presso la struttura. Per il calcolo del ticket verrà considerata come data di riferimento per l'applicazione delle tariffe, la data di prescrizione medica.

L'Istituto rilascerà regolare ricevuta fiscale precisando che trattasi di prestazioni erogate in accordo con il SSN.

L'Istituto deve garantire per conto dell'Azienda la riscossione del ticket con contemporanea registrazione sui software aziendali.

L'Istituto si impegna a seguire le disposizioni impartite dall'Azienda a tale proposito e ad attuare eventuali diverse modalità di riscossione, versamento o fatturazione che potrebbero intervenire per disposizioni nazionali, regionali o aziendali.

#### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n. 371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Istituto/Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In base alle nuove disposizioni relative all'avvio del processo di

digitalizzazione di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, il CIG (Codice Identificativo Gara) da utilizzare su tutti i documenti fiscali relativi al presente accordo è quello riportato nell'intestazione.

#### **Art. 9 -Modalità di trasmissione dei flussi informatici**

L'Istituto è tenuto a rendicontare l'attività erogata sul sistema CUP aziendale secondo i tracciati record previsti dalla Regione Toscana per assolvere al debito informativo ministeriale sulla specialistica ambulatoriale e le indicazioni fornite dalla Struttura aziendale competente.

Il flusso DOC.SPA viene alimentato automaticamente entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (o entro le date che verranno indicate sulla base della normativa regionale) con l'ausilio di specifici applicativi software, in modo da consentire all'Azienda il rispetto delle scadenze contenute nelle norme regionali o nazionali in materia.

L'Azienda richiede integrazioni al tracciato record in base al modificato debito informativo nei confronti della Regione Toscana dandone comunicazione formale all'Istituto, quest'ultimo si impegna ad adeguarlo entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. In difetto, l'Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.

L'Istituto è tenuto inoltre a fornire i dati di struttura del presidio ambulatoriale e delle relative apparecchiature di diagnosi e di cura così come richiesto dalla competente struttura di ESTAR, nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione.

L'Istituto si impegna inoltre a collaborare nella trasmissione delle ulteriori informazioni che si renderanno eventualmente necessarie qualora siano apportate modifiche al sistema informativo sanitario.

#### **Art. 10- Verifiche e controlli**

L'Istituto/Struttura contraente riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi

momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di Medicina del Lavoro.

Controlli sulla qualità delle prestazioni erogate:

- l'Azienda si riserva di procedere alle verifiche dei requisiti indicati nell'Allegato B della Delibera G.R.T. n.1150 del 09/10/2023 di recepimento dell'Intesa sopra richiamata "DGRT n.967 del 07 agosto 2023 Recepimento disposizioni D.M. Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 G.U. n.305 del 31/12/2022 prime linee di indirizzo applicative alle strutture sanitarie pubbliche e private: revoca e nuovo recepimento", fatto salvo eventuali variazioni che la normativa nazionale o regionale vorrà disporre in merito.

L'Azienda si riserva di effettuare delle verifiche sulla qualità delle prestazioni erogate i base alle eventuali indicazioni che perverranno dai Dipartimenti clinici interessati o da reclami ricevuti dall'Azienda tramite i canali istituzionali.

#### **ART. 11 – Personale e codice di comportamento**

L'Istituto/Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente accordo sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all'osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché ai principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con delibera del Direttore Generale n. 91 del 30.01.2024 e pubblicato sul sito aziendale nella voce "amministrazione - trasparente - disposizioni generali - atti generali".

#### **Art.12 – Incompatibilità**

L'Istituto/Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4. comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, non è consentita nell'ambito delle strutture accreditate, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
- i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende sanitarie degli appartenenti alle categorie mediche di medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna, prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture private accreditate.

L'Istituto/Struttura, ai sensi dall'art. 1, comma 19, della citata Legge 23 dicembre 1996, n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

L'Istituto/Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa da soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.

L'Azienda richiede all'Istituto/Struttura l'elenco del personale (sia in formato excel che in formato pdf) con il quale garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo: il primo invio avviene al momento della sottoscrizione del presente accordo e successivamente entro il 31 gennaio dei successivi anni di vigenza del presente accordo, fatto

salvo che l'Azienda, per proprie esigenze, potrà richiedere l'elenco del personale ogni qualvolta lo riterrà necessario.

L'Istituto/Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione attestante le dichiarazioni sostitutive rilasciate saranno rese all'Azienda ogni qualvolta sia necessaria tale verifica.

In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sarà applicato quanto previsto all'articolo 19 del presente contratto.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della AUSL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Fondazione.

### **Art.13 - Carta dei servizi e tutela dell'utente**

L'Istituto/Struttura adotta ed attua una propria Carta dei Servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali dell'Istituto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo. L'Istituto/Struttura riconosce il diritto alla tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al regolamento di Pubblica Tutela dell'Azienda contraente, collabora con l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell'Azienda.

#### **Art.14 – Privacy**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D. Lgs. n. 101/2018, delle deliberazioni del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce “privacy” e n. 250 del 20.02.2020 “Sistema aziendale privacy: procedura per la violazione dei dati” cd. Data Breach.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, allegato 3 al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, è l’*“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”*.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà, con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato atto di nomina, a impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

#### **Art. 15 - Coperture Assicurative**

La Struttura è in possesso, oppure si impegna a stipulare prima della sottoscrizione del presente accordo, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni arrecati a cose e/o persone, anche in caso di rivalsa da parte dell’Azienda, con idoneo massimale, a copertura da mantenere per almeno 10 anni, così come indicato dall’art.5 del DM 15.12.2023, n. 232. In alternativa la Struttura si può avvalere delle analoghe misure, “...tale scelta dovrà risultare da apposita delibera approvata dai vertici della Struttura che ne evidenzia le modalità di funzionamento...” (cfr.art.9 del DM).

La Struttura è titolare di responsabilità contrattuale verso l’Azienda per quantità e qualità di:

spazi, personale messo a disposizione, strumentazione e beni di consumo. A tal fine la Struttura stipula appositi polizze assicurative che prevedano massimali adeguati. La Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi professionisti da eventuali richieste risarcitorie avanzate in relazione a prestazioni erogate ai sensi della presente convenzione

#### **Art. 16 – Adempimenti**

L'Istituto/Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. n. 51/2009 e s.m.i. e al DPGRT n. 79/R del 17.11.2016, compreso – a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio.

#### **Art. 17 – Patto di integrità e documentazione Banca Dati Nazionale Antimafia**

A seguito della deliberazione aziendale n. 706 del 31.05.2023 “Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro”, che riporta quanto disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione anno 2022 di cui alla Legge n.190/2012 e s.m.i., i Soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione devono sottoscrivere lo schema di Patto di Integrità di cui all'allegato 4 del presente atto quale parte integrante e sostanziale. Inoltre, ai sensi degli artt. 83 e 91 del D. Lgs. 159 del 06.09.2011, i suddetti soggetti devono inviare, al momento della sottoscrizione del presente contratto, la documentazione antimafia da inserire nella specifica piattaforma del Ministero dell'Interno (Banca Dati Nazionale Antimafia), a seguito di richiesta dell'Azienda.

#### **Art. 18 - Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione.**

##### **1. Inadempienze e penali.**

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell'Istituto dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, la SOS Procedure Amministrative per il privato accreditato sentite le Strutture aziendali competenti procederà all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all'Istituto per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l'Istituto dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

## **2. Sospensione**

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 4 "Tariffe e fatturazione" del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all'Istituto un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere l'accordo per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

## **3. Recesso**

Qualora l'Istituto intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dall'accordo per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto all'Istituto/Struttura da parte dell'Azienda.

#### **4. Risoluzione**

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

#### **5. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 12 addebitabile a responsabilità dell'Istituto;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 19 – Trasferimento del contratto ad altra struttura e comunicazione modifiche societarie**

In caso di eventuale cessione di attività ad altro soggetto, sarà possibile procedere al trasferimento dell'accordo alla società subentrante previa verifica della documentazione

necessaria e solo dopo che la Regione Toscana abbia proceduto alla verifica e alla conferma dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'Istituto/Struttura si impegna altresì a comunicare formalmente tramite PEC modifiche relative a sedi, assetti societari e qualsiasi altra variazione possa provocare ricadute su quanto sottoscritto nel presente accordo e sulle modalità operative di gestione della convenzione.

#### **Art.20- Foro competente**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di Firenze.

#### **Art. 21- Responsabili dell'accordo**

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

##### **Per l'Azienda:**

- a) per la gestione amministrativa dell'accordo il Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato;
- b) per la gestione tecnico professionale dell'accordo i Direttori del Dipartimento di riferimento per le attività di competenza;
- c) per il livello di programmazione delle attività la Direzione Sanitaria aziendale;
- d) per il livello di monitoraggio, liquidazione e gestione dei contratti la SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata;
- e) per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il riferimento, il Direttore della SOS Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate e il Direttore della SOC Governo e appropriatezza risposte sanitarie e liste di attesa;
- f) **Per il soggetto contraente:**

il rappresentante legale dell'Istituto Alberto Angelo Rimoldi.

#### **Art. 22 - Decorrenza**

La presente convenzione produce effetti dal 01.01.2025 fino al 31.12.2027.

E' consentita all'Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno 90 giorni, una proroga di 12 mesi. Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia.

### **Art. 23– Spese e clausole finali**

Il presente atto, che consta di n. 22 pagine (comprensivo di tutti gli allegati debitamente compilati) è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente. Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge. Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Protocolli operativi aziendali consegnati al personale dell'Istituto/Associazione/altro all'atto della formazione.

Presso la SOS Procedure Amministrative Privato Accreditato dell'Azienda verrà conservata agli atti la documentazione afferente la presente convenzione.

Letto confermato e sottoscritto

Per l'Azienda

Il Direttore SOS Procedure Amministrative Privato Accreditato

Dott.ssa Biancarosa Volponi

Per Florence Centro di Chirurgia Ambulatoriale Srl

Il Rappresentante Legale

Dott. Alberto Angelo Rimoldi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 82/2005